

-
- eventuali dati di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) per le ASD/SSD che si qualificano anche come Enti del Terzo Settore (comunicati dagli Organismi sportivi affilianti)

Entro lunedì 17 marzo (il 15 cade di sabato)

TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398

3. Compilazione registro IVA minori

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

4. Invio comunicazione acquisti intracomunitari mese precedente

Entro oggi devono essere trasmessi i dati che riguardano le operazioni di acquisto di beni/servizi da fornitori comunitari i cui documenti siano stati ricevuti nel mese precedente.

L'Agenzia delle entrate ha confermato che per data di ricevimento del documento deve intendersi quella di effettiva ricezione della fattura emessa dal fornitore non stabilito e che tale riferimento non può quindi essere letto come alla data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione Iva.

Entro lunedì 17 marzo (il 16 cade di domenica)

COMMITTENTI E DATORI DI LAVORO

5. Invio e consegna certificazioni uniche 2025 su compensi 2024 (CU 2024)

Le organizzazioni che nel corso dell'anno solare 2024 hanno erogato redditi di lavoro dipendente, assimilato, autonomo e redditi diversi, devono trasmettere entro oggi all'Agenzia delle Entrate in via telematica le certificazioni uniche esclusivamente per via telematica. Entro questa medesima data le CU2025 dovranno essere consegnate ai lavoratori. Si ricorda che sono oggetto di certificazione anche quei compensi sportivi non soggette a ritenuta alla fonte.

Non sono, invece, da certificare le prestazioni professionali in regime forfettario e dei minimi.

6. Versamento delle ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative anche di natura sportiva

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24, codice tributo 1001 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel mese precedente. Per le sole Cococo di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia annuale di euro 15.000.

7. Versamento ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo anche di natura sportiva

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni).

Per le prestazioni professionali di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia annuale di euro 15.000.

Continua a valere per i professionisti anche in ambito sportivo che abbiano adottato il regime fiscale forfettario (articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) la soglia di esonero Irpef fino ad 85.000 euro di fatturato, nel rispetto delle condizioni dettate da tale regime.

8. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi **anche di natura sportiva** e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi).

Per i premi di natura sportiva si ricorda che la ritenuta a titolo d'imposta del 20% **deve essere versata** in relazione ai premi sportivi erogati a partire dal 01/01/2025, poiché l'esonero previsto dalla normativa sportiva ha avuto termine il 31/12/2024.

9. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e continuative NON sportive

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

10. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per lavoro sportivo autonomo

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori sportivi autonomi. Si rammenta che i compensi da lavoro sportivo autonomo godono di un'esenzione sui primi 5.000 euro incassati nell'anno solare e al superamento di tale soglia le aliquote previdenziali da applicare saranno:

- lavoratore con già altra copertura previdenziale obbligatoria: 24%;
- lavoratore senza altra copertura previdenziale obbligatoria: 25% + aliquote aggiuntive pari al 2,03%

con gli imponibili forfettari delle varie tipologie di giochi a cui dover applicare l'imposta sugli intrattenimenti pari all'8%.

Categoria di appartenenza ai fini ISI	Illustrazione tipologia	Imponibile forfettario	Imposta (per singolo apparecchio detenuto)
AM1	biliardo e apparecchi similari	€ 3.800,00	€ 304,00
AM2	elettrogrammofoni, jukebox, videojukebox, apparecchi cinematografici senza interazione e apparecchi similari ai precedenti	€ 540,00	43,20
AM3	apparecchi totalmente meccanici fra cui calciobalilla, biliardini , freccette senza l'ausilio di componenti elettroniche, pugnometro, calciometro e apparecchi a forza muscolare e apparecchi similari ai precedenti	€ 510,00	€ 40,80
AM4	apparecchi elettromeccanici fra cui flipper, freccette elettroniche, pugnometro, calciometro e apparecchi a forza muscolare con componenti elettroniche, basket e apparecchi similari ai precedenti	€ 1.090,00	€ 87,20
AM5	apparecchi meccanici e/o elettromeccanici fra cui Kiddie rides, dondolanti per bambini, giostrine (fino a 3 posti), baby karts senza operatore e apparecchi similari ai precedenti	€ 520,00	€ 41,60
AM6	ruspe e apparecchi similari ai precedenti	€ 1.630,00	€ 130,40

Il versamento deve essere effettuato tramite Mod. F24 Accise compilando la sezione Accise/Monopoli ed indicando il codice ente M, il codice tributo 5123, l'anno di riferimento 2024 e l'importo a debito. L'imposta sugli intrattenimenti deve essere versata per ognuno degli apparecchi posseduti.

16. Versamento tassa annuale vidimazione libri sociali

Le Società capitali (spa, srl e sapa) devono versare la tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri tenuti da esercenti attività di impresa soggetti ad IVA, dovuta in misura forfettaria, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario utilizzando il Codice Tributo: 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali. L'importo da versare annualmente è:

- € 309,87 se alla data del 1° gennaio il capitale sociale è pari o inferiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se alla data del 1° gennaio il capitale sociale supera € 516.456,90.

Sono esonerate da tale versamento le Società Sportive Dilettantistiche: l'agevolazione è prevista dall'art. 13-bis, comma 1, D.P.R. n. 641/72, così come modificato dall'art. 90, comma 7, Legge n. 289/2002, il quale prevede che " *gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non*

